APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI NOVEDRATE – ANNI SCOLASTICI 2022/2023 – 2023/204 – 2024/2025 – AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA DI CUI ALL'ART. 95, COMMA 3, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016. PROGETTO EX ART. 23 DEL CODICE DEI CONTRATTI.

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA

PREMESSE

In data 19 aprile 2016 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50: "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi, e forniture".

Ai sensi dell'art. 23, comma 14, del D. Lgs. 50/2016, la progettazione di servizi e forniture è articolata, di regola, in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti, di regola, mediante propri dipendenti in servizio.

Ai sensi dell'art. 23, comma 15, del D. Lgs. 50/2016, per quanto riguarda gli appalti di servizi il progetto deve contenere:
1. la relazione tecnico - illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio;
2. il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
3. le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza (DUVRI) di cui all'articolo 26 comma 3 del decreto legislativo 81/2008;
4. il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi;
5. il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa e conseguentemente, i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara, l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale.

Attualmente il Comune di Novedrate ha in corso un contratto d'appalto per il servizio di trasporto scolastico ma lo stesso è in scadenza, a seguito di proroga, al 30/06/2022.

Il presente documento redatto in particolare per rispondere al dettato dell'art. 23 comma 15 del citato D.Lgs. si rende necessario al fine di procedere con gara pubblica all'individuazione di un nuovo appaltatore.

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO.

L'appalto ha per oggetto il servizio di trasporto e di accompagnamento degli alunni frequentanti i seguenti plessi scolastici,

dalle singole fermate all'istituto e viceversa, così come analiticamente descritto nel prospetto allegato al capitolato speciale descrittivo e discrezionale **(All. A)** ove risultano evidenziati, a puro titolo orientativo, non vincolante per l'Amministrazione, i percorsi effettuati nell'anno scolastico 2021/2022, l'articolazione delle corse giornaliere e i carichi (media settimanale):

a) scuola dell'infanzia "Asilo Infantile SS. Redentore"
b) scuola primaria statale "Sac. Stanislao Zanolli"
c) scuola secondaria statale di I° grado "Scuola Media Statale Figino S.za - Novedrate".

I percorsi e le fermate da osservare saranno quelli approvati secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

A titolo esemplificativo, si precisa che il numero di alunni iscritti al servizio nell'anno scolastico 2021/2022 è pari a n. 60, così suddivisi per ogni singolo plesso di appartenenza:

- scuola dell'infanzia "Asilo Infantile SS. Redentore" n.10
- scuola primaria statale "Sac. Stanislao Zanolli" n. 25
- scuola secondaria statale di I° grado "Scuola Media Statale Figino S.za - Novedrate" n. 25.

Il numero di iscritti nell'anno scolastico 2020/2021 è pari a n. 59 così suddivisi per ogni singolo plesso di appartenenza:
- scuola dell'infanzia "Asilo Infantile SS. Redentore": n. 12
- scuola primaria statale "Sac. Stanislao Zanolli": n. 22
- scuola secondaria statale di I° grado "Scuola Media Statale Figino S.za - Novedrate": n. 25.

Il numero approssimativo di Km. percorsi per ogni singolo intero anno scolastico è pari a 14.500.

ART. 2 - DURATA E VALORE DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è fissata in tre anni scolastici: 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025.
Qualora l'Amministrazione comunale, nel periodo considerato, dovesse adottare un nuovo sistema di gestione del servizio di trasporto scolastico e/o urbano, l'appalto potrà essere interrotto ed il contratto potrà essere risolto senza alcun indennizzo alla Ditta, per il mancato guadagno.
La durata annuale del servizio è compresa tra i mesi di settembre e giugno dell'anno successivo per circa n. 200 giorni di scuola.
Il giorno di inizio ed il calendario relativi al servizio annuale verranno comunicati di anno in anno dall'Amministrazione comunale prima dell'inizio del servizio stesso tenuto conto del calendario scolastico annuale stabilito dalle competenti autorità, calendario che potrà variare da scuola a scuola, nel rispetto della normativa sull'autonomia scolastica.
La ditta aggiudicataria dovrà iniziare il servizio a decorrere dalla data indicata e proseguirlo per tutto il periodo richiesto.
L'importo complessivo posto a base di gara è quantificato in Euro 177.000,00 (I.V.A. esclusa) di cui:
- costi per la sicurezza da rischi da interferenze pari a zero;
- costi della manodopera per l'intera durata dell'appalto (anni scolastici tre) pari a circa € 126.144,00 (indicati a norma dell'art. 23, comma 16, del D.Lgs. n. 50/2016).

L'importo negoziabile a base d'asta è, pertanto, fissato in Euro 177.000,00 (al netto dell'IVA).
Si precisa in proposito che il servizio di cui al presente appalto non è soggetto a rischi da interferenza ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. N. 81/2008 in quanto viene svolto dall'appaltatore con mezzi propri, senza la presenza di personale del committente e conseguentemente non sono previsti né il DUVRI né i relativi oneri di sicurezza.

OPZIONI

L'Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, ai sensi dell'art. 106 comma 1) lett. a) del D.Lgs. 50/2016, si riserva la facoltà di aumentare o diminuire la fornitura fino alla concorrenza massima del 10% dell'importo contrattuale, che l'esecutore è tenuto a eseguire, previa sottoscrizione di un atto di

sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.
L'Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva altresì la facoltà, che l'Aggiudicatario si obbliga ad accettare quale clausola di contratto, di disporre la proroga del servizio per ulteriori tre mesi, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, alle medesime condizioni contrattuali vigenti, senza che l'Aggiudicatario possa pretendere compensi ulteriori, nelle more di svolgimento e conclusione delle ordinarie procedure di scelta di un nuovo contraente.

Importo massimo dell'appalto

In funzione delle *Opzioni* di cui sopra, ai sensi di quanto disposto dall'art. 35, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 50/2016, l'importo massimo stimato del servizio è calcolato in € 209.450,00 IVA esclusa, di cui € 17.700,00 quale valore relativo all'opzione per l'aumento del 10% dell'importo contrattuale ed € 14.750,00 quale valore per il periodo di proroga stimato in tre mesi.

ART. 3 - MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

L'affidamento del servizio avverrà mediante procedura aperta con il criterio di cui all'art. 95, c. 3, lett. a) del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i seguenti parametri:

a) offerta tecnica: punti massimi assegnabili 75/100
b) offerta economica: punti massimi assegnabili 25/100

Le offerte saranno sottoposte alla valutazione di una Commissione giudicatrice che affiderà il servizio alla Ditta che avrà conseguito il maggiore punteggio complessivo derivante dalla somma dei punti assegnati all'offerta tecnica ed economica.
I criteri e i sub-criteri di valutazione sono di seguito indicati.
Ai sensi dell'articolo 51, comma 1 del Codice, si precisa che l'affidamento del servizio di trasporto scolastico del Comune di Novedrate sarà aggiudicato in un unico lotto.
Nel sistema degli appalti pubblici, il "lotto di gara" identifica una specifica parte dell'oggetto dell'appalto la cui realizzazione sia tale da assicurarne funzionalità,
fruibilità e fattibilità, indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti (Cons. Stato, sez. II, 7 novembre 2007, n. 2803). La scelta di frazionare gli appalti, mediante una suddivisione in lotti di gara, è rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante, che deve operare una corretta pianificazione degli interventi e valutare se le "parti" di un intervento, singolarmente considerate, possiedono un'autonoma funzionalità ed utilità correlata all'interesse pubblico, indipendentemente dalla realizzazione dell'opera complessiva.
La suddivisione dell'appalto in lotti di gara presuppone almeno tre condizioni di legittimità: a) la natura funzionale del lotto, come sopra specificato; b) la possibilità tecnica di realizzazione; c) la convenienza economica per la stazione appaltante.
Si ritiene che, per l'appalto in questione, non sussistono le condizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c).
Infatti le caratteristiche generali del servizio di trasporto scolastico individuate dalla stazione appaltante non possiedono una autonoma funzionalità e, quindi, non possono, a parere della stazione appaltante, essere scorporate. Non sussiste, pertanto, la possibilità tecnica di realizzazione del frazionamento dell'appalto. Anche sotto il profilo della convenienza economica si ritiene non economico il frazionamento dell'appalto in quanto, ove anche fosse tecnicamente possibile, tale frazionamento richiederebbe, quanto meno, una duplicazione delle procedure di controllo sulla corretta esecuzione del contratto di appalto essendo, la finalità dei controlli delle varie fasi della erogazione del servizio, quella di garantire la qualità del servizio di trasporto scolastico.
Si ritiene, infine, che l'affidamento del servizio di trasporto scolastico in un unico lotto possa ritenersi comunque adeguato alle prescrizioni di cui all'articolo 83 del Codice e che tale scelta non risulta, in ogni caso, preclusiva della partecipazione di micro, piccole e medie imprese, come individuate dall'articolo 3, comma 1, lettera aa) del Codice, anche in considerazione della possibilità degli operatori economici di ricorrere all'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'articolo 89 del Codice.

ART. 4 – CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI.

A. OFFERTA TECNICA MAX 75 PUNTI
L'attribuzione del punteggio sarà effettuata mediante l'utilizzo dei seguenti criteri di valutazione:

	CRITERI	**PUNTEGGIO MASSIMO conseguibile**
A	CARATTERISTICHE DEL PARCO AUTOMEZZI UTILIZZATI PER IL SERVIZIO	24 punti
B	ESPERIENZA PROFESSIONALE DELL'AUTISTA ADDETTO AL TRASPORTO SCOLASTICO	10 punti
C	STANDARD DI PULIZIA DEI MEZZI DI TRASPORTO	4 punti
D	MODALITA' DI GESTIONE DELLE EMERGENZE	4 punti
E	RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE	3 punti
F	CERTIFICAZIONE DELLA QUALITA' DELL'ORGANIZZAZIONE: ISO 9001, ISO 14001 E ISO 45001: 2018	6 punti
G	DISLOCAZIONE DEL SITO DESTINATO AL RICOVERO DEI MEZZI	8 punti
H	MAGGIOR NUMERO DI AUTOMEZZI DI SCORTA RISPETTO AL MINIMO PREVISTO DAL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	4 punti
I	SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO AGGIUNTIVI RISPETTO A QUELLI PREVISTI DAL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO, ARTICOLO 5)	5 punti
L	PROPOSTE MIGLIORATIVE SULLA SICUREZZA DEGLI UTENTI TRASPORTATI	7 punti
	TOTALE	**75 punti**

B. OFFERTA ECONOMICA MAX 25 PUNTI.

Il punteggio massimo sarà attribuito all'offerta che presenterà il costo complessivo più basso, mentre alle altre offerte il relativo punteggio sarà assegnato applicando la seguente formula:

Pi = 25 X (Pmin/PO)

dove:
Pi = punteggio da attribuire
Pmin = prezzo più basso offerto in gara
PO = prezzo offerto dal singolo concorrente

ART. 5 – INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI DOCUMENTI INERENTI ALLA SICUREZZA (DUVRI) DI CUI ALL'ARTICOLO 26 COMMA 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO 81/2008.

L'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (oggi Autorità nazionale anticorruzione) il 5 marzo 2008 ha approvato la determinazione numero 3/2008 con la quale ha dettato le linee guida sulla "sicurezza nell'esecuzione degli appalti pubblici relativi a servizi e forniture; predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e costi della sicurezza". Per completezza, si riporta uno stralcio assai significativo della determinazione. "Il DUVRI si configura quale adempimento derivante dall'obbligo, previsto dall'art. 7 del d.lgs. n. 626/94 [oggi sostituito dall'art. 26 comma 3 del d.lgs. 81/2008] del datore di lavoro committente di promuovere la cooperazione e il coordinamento tra lo stesso e le imprese appaltatrici

e/o i lavoratori autonomi. Si tratta di un documento da redigersi a cura delle stazioni appaltanti e che deve dare indicazioni operative e gestionali su come superare uno dei maggiori ostacoli alla prevenzione degli incidenti nei luoghi di lavoro e nei cantieri: l'"interferenza". Si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un "contatto rischioso" tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. In linea di principio, occorre mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui verrà espletato il servizio o la fornitura con i rischi derivanti dall'esecuzione del contratto. Le Stazioni Appaltanti hanno come unico riferimento per la redazione del DUVRI l'art. 7 del citato D.lgs. n.626/94 [oggi sostituito dall'art. 26 comma 3 del d.lgs. 81/2008] riguardante i contratti di appalto o contratti d'opera, che non fornisce indicazioni di dettaglio sulle modalità operative per la sua redazione. Dal dettato normativo, tuttavia, discende che il DUVRI deve essere redatto solo nei casi in cui esistano interferenze. In esso, dunque, non devono essere riportati i rischi propri dell'attività delle singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, in quanto trattasi di rischi per i quali resta immutato l'obbligo dell'appaltatore di redigere un apposito documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per ridurre o eliminare al minimo tali rischi.

In assenza di interferenze non occorre redigere il DUVRI; tuttavia si ritiene necessario indicare nella documentazione di gara (bandi, inviti e richieste di offerta) che l'importo degli oneri della sicurezza è pari a zero. In tal modo, infatti, si rende noto che la valutazione dell'eventuale esistenza di interferenze è stata comunque effettuata, anche se solo per escluderne l'esistenza. Per quanto riguarda la problematica inerente la sussistenza o meno di interferenze, a mero titolo esemplificativo si possono considerare interferenti i seguenti rischi: derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi; - immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore; - esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore; - derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata).

Si rammenta che la circolare interpretativa del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale n.24 del 14 novembre 2007 ha escluso dalla valutazione dei rischi da interferenza le attività che, pur essendo parte del ciclo produttivo aziendale, si svolgano in luoghi sottratti alla giuridica disponibilità del committente e, quindi, alla possibilità per la Stazione Appaltante di svolgere nei medesimi luoghi gli adempimenti di legge. Appare utile, in ogni caso, precisare come taluni appalti di servizi o forniture si svolgono all'interno di edifici pubblici ove è presente un datore di lavoro che non è committente (scuole, mercati, musei, biblioteche). In tali fattispecie è necessario che il committente (in genere l'ente proprietario dell'edificio) si coordini con il datore di lavoro del luogo ove si svolgerà materialmente la fornitura o il servizio. Deve, inoltre, essere sottolineato che la valutazione dei rischi da interferenza, in particolare negli edifici quali, a titolo esemplificativo, ospedali e scuole, deve avvenire con riferimento non solo al personale interno ed ai lavoratori delle imprese appaltatrici, ma anche agli utenti che a vario titolo possono essere presenti presso la struttura stessa quali i degenti, gli alunni ed anche il pubblico esterno. Per gli appalti di seguito riportati è possibile escludere preventivamente la predisposizione del DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza: − la mera fornitura senza installazione, salvo i casi in cui siano necessarie attività o procedure suscettibili di generare interferenza con la fornitura stessa, come per esempio la consegna di materiali e prodotti nei luoghi di lavoro o nei cantieri (con l'esclusione di quelli ove i rischi interferenti sono stati valutati nel piano di sicurezza e coordinamento, come precisato nel seguito); − i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della Stazione appaltante, intendendo per "interno" tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stessa per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici; − i servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso la stazione appaltante. La citata circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha poi chiarito che il DUVRI è un documento "dinamico", per cui la valutazione dei rischi effettuata prima dell'espletamento dell'appalto deve essere necessariamente aggiornata in caso di situazioni mutate, quali l'intervento di subappalti o di forniture e posa in opera o nel

caso di affidamenti a lavoratori autonomi. L'aggiornamento della valutazione dei rischi deve essere inoltre effettuato in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo resesi necessarie nel corso dell'esecuzione dell'appalto o allorché, in fase di esecuzione del contratto, emerga la necessità di un aggiornamento del documento. Nei contratti rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n.494/96 [oggi sostituito dal d.lgs. 81/2008], per i quali occorre redigere il Piano di sicurezza e Coordinamento, l'analisi dei rischi interferenti e la stima dei relativi costi sono contenuti nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e, quindi, in tale evenienza non appare necessaria la redazione del DUVRI. Infine, si fa presente che il DUVRI è un documento tecnico, che dovrà essere allegato al contratto di appalto, poiché l'appaltatore dovrà espletare le attività ivi previste, volte alla eliminazione dei rischi. Pertanto, esso va considerato alla stessa stregua delle specifiche tecniche, in quanto deve consentire pari accesso agli offerenti, non deve comportare la creazione di ostacoli ingiustificati alla concorrenza e deve, quindi, essere messo a disposizione dei partecipanti alla gara".

Dall'analisi dei rischi da "interferenze" sviluppata al paragrafo precedente e visti i criteri proposti dall'Autorità, ai sensi degli articoli 26 e 28 del D.Lgs. 81/2008 e in relazione alla determinazione dell'Autorità per la vigilanza su contratti pubblici n. 3 del 2008, si precisa che non è stato predisposto il documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) in quanto non sono presenti interferenze tra più operatori economici per le quali è necessaria la predisposizione di misure di prevenzione e protezione, avendo il servizio il carattere di unitarietà che richiede, di norma, l'affidamento ad un solo operatore economico. Per la medesima ragione non sono stati previsti costi per la sicurezza connessi ai rischi da interferenza.

L'appaltatore è tenuto a depositare, prima dell'avvio del servizio, il piano delle misure adottate per la sicurezza fisica dei lavoratori, mantenendolo aggiornato ogni volta si verifichino mutamenti alle condizioni poste a base del predetto piano. In ogni caso, qualora l'appaltatore per ragioni inerenti la propria organizzazione e la propria autonomia imprenditoriale, sia costituito da più soggetti operanti in relazione ai servizi appaltati (quali operatori economici temporaneamente raggruppati o consorziati, subappaltatori o sub affidatari in cottimo autorizzato) egli deve predisporre e consegnare, in copia il DUVRI, prima dell'avvio dei servizi e , in ogni caso, prima del verificarsi della presenza, nello svolgimento del servizio, di più operatori economici.

ART. 6 - CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

Si rinvia al Capitolato allegato sub A).

ART. 7 - SCHEMA DI CONTRATTO

Si rinvia allo schema di contratto allegato sub B).